

# **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

## *Disciplina delle attività estrattive*

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### *Ambito di applicazione e finalità della legge*

1. La Regione Sarda, al fine di conseguire un corretto ed equilibrato uso delle risorse nel rispetto della salvaguardia dei beni ambientali, culturali, scientifici, paesaggistici e della difesa del suolo disciplina con la presente legge la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni, e l'esercizio della relativa attività.
2. La Regione favorisce il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili.
3. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge contribuiscono, in armonia con gli strumenti della pianificazione territoriale, gli enti locali attraverso l'esercizio di specifici ruoli nella programmazione, autorizzazione e controllo delle attività estrattive.

#### **ARTICOLO 2**

##### *Classificazione dei materiali di cava e torbiera*

1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:
  - a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali in via esemplificativa marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
  - b) materiali per usi industriali;
  - c) materiali per costruzioni ed opere civili.
2. L'elenco e la classificazione di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Industria, previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta.
3. I criteri di appartenenza dei materiali al gruppo b) o al gruppo c) saranno oggetto di apposito disciplinare tecnico da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Industria.

**TITOLO II**  
**LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CAVA, DEL RECUPERO DELLE CAVE DISMESSE E DEL RIUTILIZZO DEI RESIDUI**

**ARTICOLO 3**

*Catasto regionale delle cave*

1. L'Assessorato regionale dell'Industria conserva il catasto regionale delle cave e provvede al suo aggiornamento in relazione ai provvedimenti di autorizzazione, trasferimento, ampliamento, decadenza, revoca e archiviazione per cessazione.

Anche in base all'inventario di cui all'art. 27 della presente Legge, una sezione del catasto è relativa alle cave dismesse o che comunque cessino l'attività.

Il catasto individua ogni informazione utile tra cui:

- a) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave in attività, nonché i relativi titolari;
- b) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave inattive;
- c) il tipo di materiale estratto e la consistenza accertata o presunta del giacimento;
- d) il numero, la localizzazione e il materiale oggetto dei permessi di ricerca rilasciati, nonché la loro estensione e i relativi titolari;
- e) le cave ed i soggetti che gestiscono le attività estrattive in regime transitorio di cui al successivo art. 33;

L'elenco delle cave è suddiviso per provincia, per destinazione d'uso e per tipologia commerciale.

Il catasto comprende altresì la rappresentazione cartografica e la localizzazione sul territorio su supporto digitale di tutte le attività di cava.

Il catasto sarà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, consultabile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.

**ARTICOLO 4**

*Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle cave dismesse e di riutilizzo dei residui recuperabili*

1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante il piano Regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE.
2. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il piano è predisposto in coerenza con la pianificazione territoriale e paesistica e con le prescrizioni derivanti dai vincoli paesistici, culturali e ambientali posti dalla normativa regionale, statale e comunitaria e può anche prevedere proprie specifiche prescrizioni limitative dell'attività estrattiva ai fini di tutela delle risorse territoriali.

**ARTICOLO 5**

*Finalità e contenuti del PRAE*

1. Il piano, nel vincolo di un corretto equilibrio tra la tutela dei valori ambientali e di quelli socio-economici, indica gli obiettivi di sviluppo del settore estrattivo di cava, tenuto conto dei fabbisogni dei singoli materiali in relazione ai bacini di utenza e del ritorno economico generato nel territorio regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione della qualità delle materie prime e delle tecniche e metodologie produttive. Il piano indica, altresì, gli obiettivi di recupero delle aree già interessate dall'attività di cava.

2. Sono contenuti essenziali del PRAE, con distinta evidenziazione dei dati riferiti agli ambiti degli usi ornamentali, civili ed industriali:
- a) il quadro tecnico ed economico delle risorse estrattive;
  - b) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;
  - c) la stima dei materiali sostituibili attraverso il riutilizzo di quelli di cui all'art. 24 della presente Legge;
  - d) la quantificazione delle ricadute economiche per l'economia regionale dei singoli materiali estrattivi;
  - e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti ;
  - f) la zonizzazione per le attività estrattive ed in particolare:
    - le aree in cui può essere autorizzato l'esercizio delle attività di cava, ivi comprese quelle nelle quali l'attività medesima è consentita con particolari limitazioni e prescrizioni in relazione a vincoli di tutela paesistici ed ambientali nonché a quelli posti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
    - le aree in cui è vietato l'esercizio delle attività di cava, comprese quelle sottoposte a vincoli preclusivi ai fini della tutela e conservazione di beni ambientali, paesaggistici e culturali ovvero derivanti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
  - g) il programma di monitoraggio ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento e dei parametri definiti dal PRAE ;
  - h) i criteri per la riabilitazione ambientale delle aree oggetto dell'attività estrattiva;
  - i) la disciplina di adeguamento da applicarsi per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente Legge che risultassero in tutto o in parte incompatibili con il PRAE medesimo.

Il Piano è corredato dalla necessaria documentazione geologica e giacimentologica e dalla connessa cartografia.

## **ARTICOLO 6**

### *Consultazione e procedura di approvazione*

1. L'Assessorato dell'Industria predisponde, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, una proposta di Piano da sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);
2. La proposta di Piano completa del rapporto ambientale, redatto secondo la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, è trasmessa all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per l'attivazione della procedura di VAS;
3. L'Assessorato dell'Industria, contestualmente all'invio all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, rende pubblico l'avvio della VAS attraverso la pubblicazione di un avviso nel BURAS e in due quotidiani a diffusione regionale;
4. La proposta di Piano, con il relativo rapporto ambientale, è, per stralci territoriali inviata alle Province e ai Comuni che entro 180 giorni dalla pubblicazione nel BURAS deliberano l'assenso alle previsioni del Piano e lo inviano in forma scritta all'Assessorato dell'Industria e all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nel caso di diniego il parere degli Enti Locali è vincolante per la Regione;
5. L'Assessorato dell'Industria, di concerto con l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, fra il 30° e il 50° giorno dalla pubblicazione, promuove su base provinciale un'inchiesta pubblica con le Autorità e il pubblico interessato per fornire una completa informazione sulla proposta di Piano e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la VAS;
6. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente conclude l'istruttoria tecnica del Piano entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 3 e trasmette i risultati all'Assessorato dell'Industria;

7. L'Assessore dell'Industria trasmette alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di assetto del territorio, attività estrattiva e ambiente la proposta di Piano con il relativo rapporto ambientale;
8. Le Commissioni consiliari di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di Piano, trasmettono il proprio parere alla Giunta regionale;
9. La Giunta regionale adotta il Piano entro 15 giorni dal ricevimento del parere delle Commissioni consiliari di cui al punto 8;
10. Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS;
11. Le modifiche del PRAE introdotte successivamente all'entrata in vigore del Piano, sulla base delle richieste dei Comuni competenti per territorio, comportano conseguente variazione automatica del PUC.

### **TITOLO III** **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA**

#### **Capo I** **Permesso di ricerca**

#### **ARTICOLO 7** *Permesso di ricerca*

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è permessa solo nelle aree consentite dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Il permesso di ricerca dovrà utilizzare metodologie non invasive tramite carotaggi, georadar e/o prospezioni sismiche che in nessun modo alterino lo stato dei luoghi.

#### **ARTICOLO 8** *Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata*

1. Il soggetto che intenda accertare l'esistenza, la consistenza, la qualità e l'economicità di un giacimento di materiali di cava o torbiera deve presentare, anche avvalendosi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n. 445, apposita istanza all'Assessorato regionale dell'Industria. La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve contenere:
  - a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante e il numero della partita I.V.A.;
  - b) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori (Ingegnere, Geologo o Perito Minerario), con l'atto di accettazione, fatto salvo il disposto dell'art. 100 del decreto legislativo n. 624/96 ;
  - c) titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità dell'area interessata dai lavori di ricerca;
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati e documenti:
  - a) copia autentica del titolo comprovante la proprietà o disponibilità dell'area destinata alla ricerca;
  - b) corografia in scala almeno 1:10.000 con l'ubicazione del sito di ricerca e carta catastale;
  - c) planimetria dell'area interessata dai lavori e relativa documentazione fotografica, con l'indicazione planimetrica dei punti di scatto;
  - d) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche della zona su cui insiste l'area in questione, e relazione paesaggistica redatta secondo le specifiche indicazioni del decreto di cui all'art. 146<sup>3</sup> del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n°42;
  - e) relazione illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca e il programma dei lavori con l'indicazione dell'occupazione prevista, dei mezzi da impiegare e degli investimenti programmati;
  - f) relazione sull'impatto ambientale e piano degli interventi di risistemazione dell'area;
  - g) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;
  - h) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria del richiedente in relazione al programma lavori;
  - i) certificato di iscrizione alla camera di commercio.

- j) ricevuta del versamento di cui all'art. 17 della presente Legge.
- l) impegno al rilascio di fidejssione a garanzia degli interventi di risistemazione ambientale.

Tutte le relazioni, piani e progetti dovranno essere redatti da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La domanda e la relativa documentazione devono essere inviati dal richiedente, in due copie, necessarie per il successivo invio a cura dell'Assessorato dell'Industria del progetto anche al Comune territorialmente competente che dovrà procedere alla pubblicazione dell'istanza mediante affissione per 15 giorni all'Albo Pretorio e, fino all'approvazione del PRAE, esprimere entro sessanta giorni, con deliberazione della Giunta Comunale, ratificata dal Consiglio Comunale nei successivi sessanta giorni l'eventuale dissenso al rilascio dell'autorizzazione, motivato in termini di incompatibilità del progetto con la pianificazione urbanistica comunale. Il dissenso sarà vincolante per l'Amministrazione Regionale e comporterà l'archiviazione dell'istanza. La mancata pronuncia da parte del Comune entro i termini avrà valore di silenzio-assenso.

La domanda e la relativa documentazione, integrata secondo le norme regionali vigenti in materia di VIA, devono quindi essere presentate all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente per l'attivazione delle procedure di screening e/o di VIA. Le risultanze dovranno essere trasmesse all'Assessorato dell'Industria il quale provvede, in caso negativo all'archiviazione dell'istanza o, in caso di esito positivo, al completamento dell'iter autorizzativo.

A tal fine, su richiesta dell'Assessorato dell'Industria, la domanda e la relativa documentazione, eventualmente integrata in conseguenza di osservazioni formulate in sede di V.I.A anche dall'Amministrazione Comunale, devono essere inviate dal richiedente allo stesso Assessorato dell'Industria, in cinque copie necessarie per il successivo invio del progetto agli uffici della Regione e dello Stato aventi competenza in materia ambientale, paesaggistica ed archeologica.

3. Il permesso viene rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Industria, valutato il possesso da parte del richiedente dei requisiti di idoneità tecnico-finanziaria, entro sessanta giorni dall'acquisizione, in sede di Conferenza di Servizi, da indirsi da parte dell'Assessorato dell'Industria entro quaranta giorni dall'acquisizione dell'esito della procedura di screening o VIA, e che opererà ai sensi e per gli effetti della L.7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le autorizzazioni e nulla osta richiesti per il legittimo esercizio dei lavori di ricerca, decorsi inutilmente i quali il permesso si intende accordato.

Nel permesso di ricerca sono fissati i termini iniziali e finali della ricerca, la cui durata non può essere superiore a due anni, salvo proroga motivata per una sola volta previa constatazione dei lavori eseguiti, che dovranno risultare non inferiori al 70 per cento di quelli autorizzati, e dei risultati ottenuti.

4. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere, a cura dell'Assessorato Regionale dell'Industria, pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata dal permissionario, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.  
Copia del provvedimento sarà altresì inviata, a cura dell'Assessorato Regionale dell'Industria, ai Comuni territorialmente competenti, ai fini dell'affissione all'Albo pretorio per 15 giorni.
5. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non attivi la richiesta di autorizzazione alla coltivazione, il permissionario è tenuto a comunicare all'Assessorato dell'Industria gli esiti della ricerca ed è obbligato alla risistemazione e al recupero dell'area.

## **ARTICOLO 9**

### *Divieti*

1. Il permesso di ricerca non è cedibile, e decade in caso di cessione di quote o azioni di controllo del soggetto permissionario.
2. È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.
3. È vietata l'asportazione e la movimentazione dei materiali non strettamente necessari per l'esecuzione delle prove industriali.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.

## **ARTICOLO 10**

### *Decadenza del permesso di ricerca*

L'Assessorato Regionale dell'Industria dichiara, anche su segnalazione del Comune territorialmente competente, la sospensione del permesso e, nei casi più gravi, la decadenza, in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal provvedimento autorizzativo.

La decadenza del permesso di ricerca può, in particolare, essere pronunciata:

- 1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;
- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
- 3) quando si sia contravvenuto alle disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

I controlli verranno effettuati dall'Assessorato Industria.

## **CAPO II**

### **Coltivazione di cave e torbiere**

#### **ARTICOLO 11**

##### *Domanda di autorizzazione*

Il soggetto che intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava o torbiera deve predisporre un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale, e deve inoltrare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'Industria. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, di cui al punto 1 dell'art. 8 della presente legge, e la durata richiesta dell'autorizzazione, ed alla stessa devono essere allegati:

- a) copia autentica del titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area destinata all'attività di coltivazione del giacimento per la durata dell'autorizzazione;
- b) esiti dell'eventuale permesso di ricerca;
- c) corografia in scala 1:10.000 con l'ubicazione del sito di cava;
- d) certificati e mappe catastali e planimetria in scala 1:1000 e sezioni rappresentative relative ai terreni interessati dall'attività estrattiva, nonché dall'eventuale lavorazione dei materiali e da depositi e infrastrutture di servizio;
- e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e relazione paesaggistica redatta nei termini di cui all'art. 8 della presente Legge, del luogo di intervento e sulla interferenza dell'attività estrattiva sulle medesime e i mezzi tecnici utilizzati per riconoscerle. La relazione dovrà essere corredata di fotografie aeree idonee a far riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi e dalla specificazione delle colture agricole e forestali esistenti;
- f) un progetto di coltivazione contenente una relazione tecnico-economica sulla utilizzazione del giacimento che comprenda un piano quotato a curve di livello con l'individuazione dell'area di cava in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:500 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:200; una valutazione sulla consistenza dello stesso; una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile; una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile, in lotti successivi; la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, un articolato dettaglio delle infrastrutture da realizzare e di quelle da utilizzare in tutte le fasi del processo di filiera, i servizi ausiliari, un'indagine sul mercato di riferimento, le unità lavorative addette, l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale, con la specifica delle relative coperture ed i risultati economici attesi. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 8 della presente legge;
- g) un piano di utilizzo degli sfridi di cava che è un elemento vincolante per il rilascio dell'autorizzazione;
- h) il programma di interventi in adeguamento alle eventuali prescrizioni urbanistiche comunali;
- i) un progetto di risistemazione per la messa in sicurezza e il recupero ambientale e paesaggistico dell'area al termine dei lavori, o nel corso degli stessi ogni qualvolta possibile e compatibile con le esigenze tecniche della produzione e, in tal caso, almeno ogni due anni, comprendente planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo l'intervento estrattivo, con l'indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione, del costo degli interventi e della destinazione finale dell'area, con impegno al rilascio in favore dell'Amministrazione Regionale di una fidejussione incondizionata e a prima richiesta di gradimento della stessa a garanzia della realizzazione degli interventi di risistemazione;

l) documentazione sulla capacità tecnica ed economico-finanziaria adeguata agli impegni richiesti dalla realizzazione del piano industriale;

Tutte le relazioni, piani e progetti dovranno essere redatti da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 12**

### *Procedimento di rilascio dell'autorizzazione*

Al rilascio dell'autorizzazione si applica la procedura di cui all'art. 8 della presente Legge.

## **ARTICOLO 13**

### *Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di coltivazione e di recupero ambientale. e dispone, tra l'altro:
  - a) la localizzazione e la superficie dell'area nella quale è autorizzata l'attività di cava;
  - b) la quantità ed il tipo di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;
  - c) vincoli, prescrizioni e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e di risistemazione ambientale;
  - d) durata dell'autorizzazione;
  - e) l'ammontare della garanzia fidejussoria indicizzata di cui alla lettera i) dell'art. 11 della presente legge, commisurata all'ammontare dei lavori di risistemazione ambientale approvati. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Industria, delibererà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, condizioni e criteri di rilascio della fidejussione.
2. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere, a cura dell'Assessorato Regionale dell'Industria, pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, dal titolare, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.  
Copia del provvedimento sarà altresì inviata, a cura dell'Assessorato regionale dell'Industria, ai Comuni territorialmente competenti, ai fini dell'affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni.

## **ARTICOLO 14**

### *Durata dell'autorizzazione*

1. Il termine deve tener conto delle quantità asportabili secondo il piano di produzione di cui all'art. 13 ed è comunque fissato in un massimo di dieci anni. Fermo restando il suddetto limite massimo, il termine può essere prorogato per il completamento delle asportazioni qualora, almeno 12 mesi prima della scadenza, il titolare dell'autorizzazione ne faccia richiesta, documentando le ragioni che gli hanno impedito il rispetto dei piani di produzione.
2. L'autorizzazione può essere rinnovata a richiesta dell'interessato che ne faccia istanza, a pena di inammissibilità, almeno 12 mesi prima della scadenza, previa nuova istruttoria da effettuarsi a termini degli artt. 11 e 12 della presente Legge.
3. Il P.R.A.E. di cui al titolo II della presente Legge potrà stabilire un diverso limite massimo della durata delle autorizzazioni per le attività estrattive che prevedano significativi coefficienti di lavorazione in Sardegna dei materiali estratti.

## **ARTICOLO 15**

### *Trasferimento dell'autorizzazione*

La titolarità dell'autorizzazione può essere trasferita a terzi, decorsi cinque anni dal rilascio della stessa, solo con il preventivo nulla osta rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Industria, previo accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria.

In caso di morte dell'unico titolare, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento autorizzativo dell'Assessorato Regionale dell'Industria all'erede che ne faccia istanza entro 90 giorni dall'apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di cui alla presente Legge.

## **ARTICOLO 16**

### *Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori*

Alla scadenza dell'autorizzazione, o anticipatamente in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare della stessa deve dare avvio entro 30 giorni alla realizzazione del Progetto di risistemazione ambientale di cui alla lettera c) dell'art. 13.

La verifica di rispondenza degli interventi di risistemazione ambientale a quelli approvati dovrà essere effettuata prima dello svincolo della fideiussione, congiuntamente dall'Assessorato regionale dell'Industria, dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, dal Comune territorialmente interessato e, nelle aree soggette a vincolo paesistico, dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

## **Capo III**

### *Spese istruttoria, Vigilanza e sanzioni*

## **ARTICOLO 17**

### *Spese per l'istruttoria delle domande*

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla Giunta regionale.

## **ARTICOLO 18**

### *Vigilanza*

1. La vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, diretta ad accertare che i medesimi si svolgano in conformità alla normativa di cui alla presente Legge ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione è esercitata dall'Assessorato Regionale dell'Industria, che conserva i compiti di Polizia mineraria, dalle Province e dai Comuni territorialmente competenti, nel rispetto delle norme in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali in attuazione del Decreto legislativo n°234/2001. Sono fatte salve le competenze attribuite ad altri Organi della Regione o dello Stato in materia di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici e di igiene e salute dei lavoratori e degli altri soggetti interessati.

2. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica:

- a) periodica, almeno ogni 18 mesi;
- b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione.

3. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura dell'Assessorato dell'Industria competente in materia di attività estrattive alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Ambiente e di un funzionario comunale. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale.

4. Nel caso di verifica periodica:

a) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel provvedimento autorizzativo, l'Assessorato dell'Industria dispone la sospensione dell'attività estrattiva ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, oltre ad applicare la sanzione di cui all'art. 21 della presente Legge;

b) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nel provvedimento autorizzativo derivi un grave danno ambientale, l'Assessorato dell'Industria dispone la decadenza dell'autorizzazione e richiede il pagamento della somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

5. Nel caso di verifica finale ai sensi dell'art. 16 della presente Legge:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel progetto approvato all'atto del provvedimento autorizzativo, l'Assessorato dell'Industria svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste, l'Assessorato dell'Industria intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere derivi un grave danno ambientale, l'Assessorato dell'Industria incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

6. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

## **ARTICOLO 19**

### *Decadenza dell'autorizzazione*

La decadenza dell'autorizzazione viene pronunciata dall'Assessorato regionale dell'Industria quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione di cui sia stata sospesa l'attività non regolarizzi la stessa nel termine assegnatogli;
- b) si sia verificato il danno ambientale di cui all'art. 18, p.to 4, lett. b) della presente Legge;
- c) l'attività estrattiva non inizi entro 6 mesi dall'operatività del provvedimento autorizzativo;
- d) l'attività estrattiva risulti interrotta per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, salvo documentate cause di forza maggiore;
- e) il titolare dell'autorizzazione perda i requisiti di capacità tecnico-economica o la disponibilità dell'area in cui è autorizzata l'attività di cava;
- f) il titolare dell'autorizzazione trasferisca quest'ultima a terzi senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'Industria.

## **ARTICOLO 20**

### *Revoca dell'autorizzazione*

1. Qualora sia intervenuta una alterazione, accertata dall'ARPAS, della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
2. In tal caso al titolare della autorizzazione sarà disposto un indennizzo pari al valore degli impianti, al netto degli ammortamenti.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assessorato Regionale dell'Industria, informato il Comune territorialmente competente.

## **ARTICOLO 21**

### *Sanzioni*

1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 2.500,00 a Euro 10.000,00, raddoppiata in caso di recidiva. Il responsabile della violazione è inoltre obbligato a provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Assessorato regionale dell'industria, che provvede sentito il Comune territorialmente competente, e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e, in caso di inerzia, può provvedere d'ufficio con rivalsa a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza l'autorizzazione o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi ufficiali della Camera di Commercio provinciale competente, del materiale abusivamente estratto e comunque non inferiore a Euro 4.000,00. Oltre l'indisponibilità del materiale estratto che sia ancora presente nell'area di cava al momento dell'accertamento, per il responsabile della violazione sussiste l'obbligo di provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Assessorato regionale dell'industria, che provvede sentito il Comune territorialmente competente, e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e, in caso di inerzia, può provvedere d'ufficio con rivalsa a carico dell'inadempiente.
3. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione di materiali di cava e torbiera in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca o dall'autorizzazione, può incorrere nella decadenza di cui all'art. 19 della presente Legge ed è in ogni caso soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 70% del valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi ufficiali della Camera di Commercio provinciale competente, del materiale abusivamente estratto. Oltre l'indisponibilità del materiale estratto che sia ancora presente nell'area di cava al momento dell'accertamento, per il responsabile della violazione sussiste l'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dell'Assessorato Regionale dell'Industria che provvede sentito il Comune territorialmente competente, e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e, in caso di inerzia, può provvedere d'ufficio con rivalsa a carico dell'inadempiente.
4. Per il procedimento sanzionatorio e di riscossione si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n°639 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle della L. 24 novembre 1981, n°689. Per la definizione, in sede di Ordinanza-Ingiunzione di pagamento, della sanzione proporzionale di cui al comma 1 si tiene conto dei criteri di cui all'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n°689, integrati dalla valutazione circa la quantità e il valore del materiale estratto nonché della gravità del danno ambientale causato. Con riferimento alle sanzioni pecuniarie proporzionali previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il pagamento in misura ridotta, effettuabile dal responsabile della violazione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n°689, è pari ad un terzo della sanzione da applicare in concreto.

## **ARTICOLO 22**

### *Obblighi di informazione*

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare annualmente all'Assessorato regionale dell'Industria e al Comune competente per territorio entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento il quantitativo di materiale estratto e gli altri dati statistici che gli vengano richiesti secondo i modelli che verranno predisposti a cura dell'Assessorato regionale dell'Industria. La mancata comunicazione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di Euro 1.000,00.

## **TITOLO IV RECUPERO AMBIENTALE**

## **ARTICOLO 23**

### *Definizione*

1. Ai fini della presente legge per recupero ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni

di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui all'art. 13, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

- a) la sistemazione geomorfologica e idraulica;
- b) il reinserimento paesaggistico;
- c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti, o ad altri usi compatibili con le valenze ambientali e paesaggistiche del contesto di riferimento, sentito il parere della Commissione edilizia del Comune competente per territorio.

#### **ARTICOLO 24**

##### *Riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi*

1. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale anche attraverso il massimo riuso delle risorse esistenti, di cui all'art. 1 della presente Legge, la Regione promuove il recupero e il reimpiego dei materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di fabbricati e manufatti, nonché dei residui provenienti dalle attività estrattive e, in genere degli inerti ad essi assimilabili quali sottoprodotti, scarti e residui derivanti da altri cicli produttivi, così come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le autonomie locali ed i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture ad uso pubblico, devono prevedere anche l'utilizzo di materiali idonei di cui al comma 1°.

#### **ARTICOLO 25**

##### *Fondo per il recupero ambientale*

La Regione promuove il recupero ambientale di cui al precedente art. 23 della aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussista obbligo a carico di privati. A tale scopo, presso l'Assessorato Regionale dell'Industria è costituito un Fondo per il recupero ambientale delle cave dismesse, finanziato con il concorso dall'Amministrazione regionale e dei soggetti titolari di autorizzazione di coltivazione.

#### **ARTICOLO 26**

##### *Concorso al Fondo di ripristino ambientale*

1. I titolari di autorizzazioni di coltivazione concorrono alla formazione del Fondo di ripristino ambientale con un contributo annuo calcolato sul valore delle produzioni grezze dell'anno precedente.
2. Le contribuzioni non sono dovute sui materiali di risulta.
3. Il contributo rapportato alla qualità e quantità dei materiali estratti, è determinato sulla base degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, fino al limite massimo del 5 per cento.
4. L'importo annuale del contributo, da versare alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno, è commisurato al volume di materiale estratto come risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi del comma 5.
5. Contestualmente all'attestato del versamento il titolare dell'autorizzazione, trasmette all'Assessorato dell'Industria, cui è riservata ogni opportuna verifica, una perizia giurata che attesti lo stato d'avanzamento dell'attività estrattiva, riferita a un rilievo eseguito entro i trenta giorni precedenti e redatto dal direttore responsabile dei lavori di cava.
6. Le trasgressioni agli obblighi contributivi di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa fino al cento per cento delle somme dovute.
7. In caso di recidiva, l'Assessorato regionale dell'industria può raddoppiare la misura della sanzione amministrativa di cui al precedente comma o dichiarare decaduta l'autorizzazione.

8. Per l'attivazione del Fondo di ripristino ambientale e predeterminare le modalità di accertamento e di incasso del contributo di cui al primo comma la Giunta regionale predisporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.
9. Il contributo di cui al presente articolo è ridotto del 30 per cento per i soggetti in possesso di certificazione ambientale EMAS e fino al 30 per cento per i soggetti che prevedano significativi coefficienti di lavorazione in Sardegna del materiale estratto e/o che prevedano la coltivazione dei materiali in sottosuolo. Le riduzioni sono cumulabili.

## **ARTICOLO 27**

### *Inventario cave dismesse*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, l'Assessorato regionale dell'Industria curerà la realizzazione di un inventario delle cave dismesse con la caratterizzazione dei siti e la definizione di ipotesi di riutilizzo degli stessi. Le risultanze dello studio verranno portate a conoscenza dei Comuni interessati, che entro 180 giorni provvederanno a predisporre un elenco in ordine prioritario delle aree in questione, evidenziando criteri e modalità di recupero ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio comunale.

Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all'albo pretorio.

Della pubblicazione il Sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

Il Sindaco trasmette alla Provincia e all'Assessorato dell'Industria il provvedimento di cui al primo comma, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.

La Provincia può, nel termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso all'Assessorato regionale dell'Industria, che ne terrà conto nella gestione dei contributi di cui al successivo art. 28.

## **ARTICOLO 28**

### *Programma di interventi*

Per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree di cave dismesse o abbandonate per le quali non sussiste l'obbligo di ripristino, la Regione concede contributi a valere sul Fondo di cui al precedente art. 25 pari all'intera spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini della concessione del contributo la Giunta Regionale, sulla base delle proposte e dei pareri dei Comuni e delle Province di cui all'art. 27, approva, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Industria di concerto con l'Assessore Regionale dell'Ambiente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'entità dei contributi, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune interessati.

I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente, ai quali viene delegata l'attuazione degli interventi ai sensi della Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 24.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI COMUNI ALLE MINIERE, FINALI E TRANSITORIE**

## **ARTICOLO 29**

### *Norme sulle attività minerarie*

1. L'obbligo di rilascio della fideiussione a garanzia della risistemazione ambientale delle aree oggetto degli interventi previsto dall'art. 11 della presente Legge è esteso ai titolari dei permessi delle concessioni per minerali definiti di prima categoria ai sensi del R.D. n°1443/27 e della presente Legge. I titolari di concessioni minerarie in essere dovranno adeguarsi a tale obbligo a pena di decadenza entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
2. Sono estese alle attività minerarie le procedure e prescrizioni di cui agli artt. 8, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente Legge, fatta eccezione per il requisito della disponibilità dell'area, e le modalità di vigilanza di cui all'art. 18, nonché, per le attività a cielo aperto, la durata di cui all'art. 14.
3. Sono estese alle attività minerarie le sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente Legge.
4. E' esteso alle attività minerarie il quadro pianificatorio di cui agli artt. 4 e segg. della presente Legge.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale provvede a determinare le misure dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni minerarie, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) aree interessate;
  - b) tipologie;
  - c) quantità e valore dei minerali estratti.

## **ARTICOLO 30**

### *Esclusioni*

Non è soggetta all'autorizzazione di cui alla presente Legge l'attività estrattiva conseguente ad interventi sul territorio debitamente autorizzati, quali scavi per fondazioni, bonifiche di terreni, ripristini ambientali e, in generale, scavi per la realizzazione di altre iniziative industriali, purché il materiale estratto venga riutilizzato, purché compatibile con le vigenti leggi, per sistemazioni all'interno della stessa area. Tuttavia, tali materiali potranno essere commercializzati, purché non superino la quantità massima di 3.000 m<sup>3</sup> per ettaro e previa comunicazione all'Assessorato regionale dell'Industria. Quantitativi eccedenti il limite suddetto potranno essere commercializzati previo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'Industria, che valuterà la compatibilità dell'operazione con la presenza di altre cave nell'area interessata.

## **ARTICOLO 31**

### *Coesistenza materiali di miniera e di cava*

Al titolare della concessione mineraria, per materiali definiti di prima categoria ai sensi del R.D. n°1443/27, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 della presente Legge, limitatamente ai quantitativi di materiali di cava, la cui produzione sia strettamente necessaria in funzione dell'attività mineraria.

I titolari di autorizzazione per attività di cava dalle cui lavorazioni scaturisse la produzione di minerali di prima categoria dovranno porre questi ultimi a disposizione dell'Amministrazione regionale, salvo che non ottengano la concessione di cui al R.D. n°1443/27 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 32**

### *Usi civici*

Per il caso di interferenza di attività minerarie e di cava con usi civici, il mutamento di destinazione dei terreni di cui all'art. 17, p.to 2 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 viene deliberato dalla Giunta Regionale, sentito il Comune interessato, su proposta dell'Assessore dell'Industria di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura.

Il mutamento di destinazione non sopprime il regime giuridico conseguente al vincolo paesistico posto per effetto dell'articolo 140 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

### **ARTICOLO 33**

#### *Disposizioni finali e regime transitorio*

- 1) La Legge Regionale 7 giugno 1989 n. 30 è abrogata.
- 2) E' fatta salva l'attività di cava di cui all'art. 42 della L.R. 30/89, non ancora autorizzata alla data di entrata in vigore della presente Legge che viene mantenuta legittimamente operante a condizione che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, venga integrata la documentazione di cui all'art. 11. Al rilascio dell'autorizzazione si applica la procedura di cui agli artt. 12 e successivi.
- 3) Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave e miniere dovranno essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel PRAE entro due anni dalla sua approvazione
- 4) Le attività di cava intraprese successivamente all'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 139 e 146 del D.Leg. n. 490/99 e prive di autorizzazione sono soggette, purché il loro esercizio sia compatibile con il vincolo medesimo, ad una ammenda prevista ai sensi dell'art. 164 del D. Leg. n. 490/99 che sia compensativa del danno paesistico arrecato secondo parametri che dipendono sia dall'attuale superficie effettivamente compromessa dall'attività di cava, comprensiva anche di piazzali, aree di discarica e/o stoccaggio di materiali, impianti ed edifici necessari per l'attività, sia dall'ambito di tutela in cui l'intervento ricade.
- 5) I titolari di autorizzazioni per attività di cava per materiali che, per effetto della classificazione di cui all'art. 2 della presente Legge, vengano considerati di 1<sup>a</sup> categoria ai sensi del R.D. n. 1443/27 dovranno, entro 6 mesi dal relativo provvedimento, a pena di decadenza, chiedere la trasformazione del titolo autorizzativo in concessione mineraria.
- 6) Il Comitato Regionale delle Miniere di cui alla L.R. n. 3/52 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.
- 7) Per quanto non incompatibili con la presente Legge rimangono in vigore le norme di cui al R.D. 1443/27 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8) Fino all'approvazione del PRAE di cui all'art. 4 e segg. della presente Legge continua a trovare applicazione l'art. 8 della L.R. 15/2002 sulla intesa da parte del Comune competente per territorio.